



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario
dott. Giordano Lamberti	Referendario

nella camera di consiglio del 25 luglio 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-*bis* del TUEL, "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-*quater* del TUEL, "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16 del 20 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11 del 26 marzo 2013, che integra le "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza" di cui alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante "questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-*bis* e seguenti TUEL";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22 del 2 ottobre 2013, recante "Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis - 243 *quinquies* del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1 lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 36 del 20 dicembre 2016, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 243-*quater* comma 7 Tuel con specifico riguardo al "grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi" in costanza del quale la stessa norma prevede l'attivazione della procedura di dissesto c.d. guidato;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9 del 12 aprile 2017, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 1, co. 714-*bis*, introdotto dall'art. 15 del d.l. 24/06/2016 n. 113 nella legge 28/12/2015 n. 208, in materia di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ex art. 243-*bis* Tuel";



VISTA la deliberazione n. 46 del 14 febbraio 2013 con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha fornito all'apposita sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali le ulteriori indicazioni ex art. 243 *quater* del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera del Consiglio comunale del Comune di Manerbio del 21 ottobre 2013, n. 29 "delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* TUEL", con cui l'ente locale disponeva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-*bis* del TUEL;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Manerbio del 19 dicembre 2013, n. 41, di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2014, n. 23939, relativa alla richiesta istruttoria nei confronti dell'ente sul piano di riequilibrio finanziario;

VISTA la relazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale con nota del 13 ottobre 2014, n. 103109, pervenuta alla Sezione tramite posta elettronica certificata in data 13 ottobre 2014 al prot. 11590;

VISTA la deliberazione n. 359 del 12 dicembre 2014, con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha deliberato di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Manerbio adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 19 dicembre 2013;

VISTA la relazione del Comune di Manerbio pervenuta in data 13 luglio 2017 (prot. Cdc 11546) con cui è stato riferito sullo stato di attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano ex art. 243 *quater*, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000;

UDITO il relatore, dott.ssa Laura De Rentii;

FATTO

L'ente locale, in data 19 dicembre 2013, ha deliberato piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolato su dieci anni) per far fronte a un saldo negativo di euro 2.934.784,30.

Questa Sezione (deliberazione n. 359 del 12 dicembre 2014) approva il piano presentato a seguito di una fase istruttoria durata undici mesi in cui sia la Corte dei Conti sia il Ministero dell'Interno hanno richiesto una relazione integrativa.

Nella deliberazione di approvazione (n. 359 del 12 dicembre 2014) del piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Manerbio è stato affermato che lo stesso è "conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-*bis* del TUEL nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario.

Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono allo stato idonee a coprire le passività



rilevate e ad assicurare il graduale riequilibrio del bilancio, anche tenuto conto del parere dell'Organo di revisione e della relazione della Commissione del Ministero dell'Interno. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario".

La relazione semestrale inviata dall'Organo di revisione del comune di Manerbio (prot. Cdc 11546 del 13.07.2017) fornisce le informazioni richieste da questa Sezione regionale di controllo con la delibera n. 66/2017/PRSP e riporta taluni dati finanziari relativi al 1° semestre 2017.

DIRITTO

La presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 3, del D. Lgs. n. 267/00 che prevede che "in caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243 *bis*, comma 6, lettera a), apposita pronuncia"; nonché del comma 6, secondo cui "ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti". Prima di soffermarsi sulla relazione semestrale di cui al comma 6 da ultimo citato, occorre richiamare brevemente le "tappe" più rilevanti della vicenda.

Questa Sezione (deliberazione n. 359 del 12 dicembre 2014) ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Manerbio ritenendo che lo stesso fosse "conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del TUEL nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono allo stato idonee a coprire le passività rilevate e ad assicurare il graduale riequilibrio del bilancio, anche tenuto conto del parere dell'Organo di revisione e della relazione della Commissione del Ministero dell'Interno. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario".

Come anticipato, lo squilibrio complessivo determinato all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ammontava ad euro 2.934.800,00 di cui euro 720.000,00 per debiti fuori bilancio ed euro 2.214.800,00 di disavanzo.

Rispondendo alle richieste formulate dalla scrivente Sezione con la delibera n. 66/2017/PRSP avente ad oggetto l'esame della precedente relazione semestrale, l'Organo di revisione fornisce



innanzitutto i dati definitivi del 2016, così come risultanti dal rendiconto approvato con delibera del consiglio comunale n. 19/2017.


Il rendiconto 2016 evidenzia la seguente composizione del risultato di amministrazione:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 (A):		2.285.054,15
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		974.034,55
Fondo accantonamento rischi contenzioso (o rischi legali) al 31/12/2016		848.935,50
Fondo accantonamento spese per passività potenziali al 31/12/2016		212.498,72
Fondo accantonamento spese per indennità di fine mandato del Sindaco al 31/12/2016		10.589,96
Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali al 31/12/2016		5.707,00
Fondo accantonamento rimborso anticipazione di liquidità DL 35/2013 al 31/12/2016		1.271.486,92
Fondo accantonamento rischio criticità future Piano di riequilibrio pluriennale al 31/12/2016		532.000,00
Altri accantonamenti		-
	<i>Totale parte accantonata (B)</i>	<i>3.855.252,65</i>
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		239.505,07
Vincoli derivanti da trasferimenti		66.364,47
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli		-
	<i>Totale parte vincolata (C)</i>	<i>305.869,54</i>
Parte destinata agli investimenti		
	<i>Totale parte destinata agli investimenti (D)</i>	<i>72.999,08</i>
	<i>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</i>	<i>-1.949.067,12</i>

Il dato del presunto risultato di amministrazione sostanziale al 31.12.2016 pari a - 1.651.915,91 euro (e risultante dalla delibera c.c. n. 36 del 28.07.2016 di verifica degli equilibri) disponibile alla data della precedente delibera ed ivi indicato deve, pertanto, essere sostituito con quello - peggiore- del risultato di amministrazione sostanziale cristallizzato nel rendiconto 2016 approvato dal Consiglio comunale.

Ad ogni modo, anche tale ultimo dato (- 1.949.067,12 euro) è migliore dell'obiettivo di disavanzo di amministrazione sostanziale previsto al 31.12.2016 nel piano di riequilibrio (fissato in - 1.968.200,00 euro).

Il disavanzo di amministrazione sostanziale di - 1.949.067,12 euro deve essere letto anche alla luce della composizione del risultato di amministrazione 'formale' al 31.12.2016. L'Organo di revisione, infatti, anche in risposta alla richiesta della Sezione di "individuare misure idonee a garantire l'equilibrio della parte corrente del bilancio", evidenzia che nel rendiconto 2016, «è stato accantonato uno specifico fondo denominato "Fondo accantonamento rischio criticità future Piano di riequilibrio pluriennale" dell'importo di € 532.000,00» costituito «per euro 133.000,00, da stanziamenti appositamente previsti nel bilancio 2016 e, per euro 399.000,00, da ulteriori



accantonamenti effettuati a valere sul Risultato di amministrazione 2016. Tale fondo è costituito in considerazione dell'incertezza futura circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di riequilibrio pluriennale».

Pertanto, «con tale fondo si è inteso predisporre uno strumento che consenta di fare fronte al manifestarsi di eventuali spese obbligatorie non preventivabili o al mancato realizzo delle entrate previste, che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, soprattutto in riferimento agli esercizi contabili 2018 e 2019, per i quali le quote di disavanzo da coprire preventivate nel piano di riequilibrio risultano pari, rispettivamente, ad € 500.000 e 350.000. Nel caso, poi, in cui la situazione finanziaria si rivelasse più favorevole di quanto, prudenzialmente stimato, il suddetto fondo verrebbe gradualmente svincolato, e potrebbe, ipoteticamente, consentire una riduzione del periodo di durata del piano, inizialmente preventivato».

L'Organo di revisione, inoltre, fornisce maggiori dettagli sui fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2016.

Più nel dettaglio, osserva che l'importo di 974.034,55 euro accantonato nel risultato di amministrazione 2016 a titolo di FCDE «risulta essere superiore rispetto a quello congruo, quantificato, secondo le modalità previste dai principi contabili, in euro 498.581,83. La quota accantonata risulta, inoltre, pari al 100% dei residui attivi di dubbia e difficile esazione che risultano essere iscritti in bilancio al 31/12/2016. La scelta, prudenziale, della percentuale di svalutazione del 100% è stata motivata anche dalla difficoltà di ricostruire in modo preciso, per alcune tipologie di entrate, le serie storiche necessarie al calcolo della percentuale media di riscossione. Infine, se per il bilancio di previsione 2016, l'ente si è avvalso della facoltà prevista dal principio contabile all. 4/2 di abbattere la % di accantonamento al FCDE al 55%, in sede di Rendiconto tale opzione non è stata esercitata e il fondo è stato totalmente accantonato. Fissato, quindi, in euro 974.034,55 l'ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 si presenta la seguente situazione:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2016	+	507.627,78
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2016 (previsioni definitive)	+	506.700,00
3	Utilizzi per stralcio di residui attivi	-	262.742,47
4	Totale risorse disponibili al 31/12/2016 (1+2-3)	=	751.585,31
5	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2016	-	974.034,55
6	Quota da reperire tra i fondi liberi (4-5, se negativo)	-	(222.449,24)
7	Quota svincolata (4-5, se positivo)	+	-




Non si è ritenuto di effettuare degli accantonamenti a FCDE per le entrate di parte capitale. Non sono, infatti, presenti in bilancio al 31/12/2016 residui attivi di parte capitale ritenuti di dubbia e difficile esazione».

Relativamente al fondo accantonamento rischi legali, l'Organo di revisione evidenzia che «a seguito di una ricognizione dei rischi legali a cui è esposto l'Ente e a seguito di valutazioni effettuate sulla base di sentenze riferite a contenziosi similari, è stata accantonata, a valere sul Risultato di amministrazione 2016, oltre agli importi stanziati in bilancio, un'ulteriore somma quantificata in euro 107.000,00». Pertanto, «il fondo accantonamento rischi legali, accantonato nel risultato di amministrazione 2016 per 848.935,50 euro risulta così quantificato:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a Fondo rischi contenzioso nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016	+	626.628,00
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2016	+	115.307,50
3	Utilizzi nel corso del 2016	-	-
4	Altre variazioni: maggiori accantonamenti effettuati a valere sul Risultato di amministrazione	+	107.000,00
5	Fondo rischi contenzioso al 31/12/2016		848.935,50

Infine, l'Organo di revisione analizza il fondo per passività potenziali. Trattasi di accantonamenti «destinati al pagamento delle franchigie riferite a sinistri, occorsi sul territorio di Manerbio a danno di terzi sino a tutto il 2016, ma non ancora definiti. Inoltre, a seguito di una verifica condotta dagli uffici competenti, sono emerse situazioni che potrebbero generare possibili spese. A fronte di tali eventualità, l'ente ha ritenuto di accantonare, a valere sul Risultato di amministrazione 2016, oltre agli importi stanziati in bilancio, un'ulteriore somma quantificata in euro 130.300,00. In particolare, si tratta di oneri di urbanizzazione versati per i quali non sono ancora state iniziate le opere e che, pertanto, potrebbero diventare oggetto di istanze di rimborso». In considerazione di ciò, il fondo per passività potenziali al 31.12.2016 risulta quantificato come segue:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a Fondo passività potenziali nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016	+	76.198,72
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2016	+	6.000,00
3	Utilizzi nel corso del 2016	-	-
4	Altre variazioni: maggiori accantonamenti effettuati a valere sul Risultato di amministrazione	+/-	130.300,00
5	Fondo passività potenziali al 31/12/2016		212.498,72



Anche in relazione a quest'ultimo accantonamento, il Revisore fornisce il quadro dei contenziosi (anche nuovi) in essere al 30/06/2017. Nel dettaglio, il Revisore riferisce che: «per quanto riguarda i contenziosi aperti già segnalati alla Corte, in riferimento al ricorso "Alghisi Francesco, Robert, Liliana", relativo alla richiesta di indennizzo per atto espropriativo di parte di un terreno agricolo, per il quale nel piano di riequilibrio era stata prevista la somma di 335.000,00 euro (si veda la tabella sopra riportata, lettera d), la Corte d'Appello di Brescia, successivamente all'udienza del 21/12/2016, si è riunita il 3 maggio 2017, per pronunciare la sentenza n. 674/2017, pubblicata il 9/05/2017, con la quale determina l'indennità di esproprio a favore dei ricorrenti nella misura di € 404.100,00 (da cui dedurre quanto già versato a titolo di indennizzo provvisorio) oltre ad interessi calcolati al saggio legale dalla data di emissione del decreto di esproprio alla data di deposito delle somme. A tali importi vanno aggiunti le spese legali, come determinate nella sentenza che si allega (Allegato 1). L'importo complessivo degli importi da pagare (capitale + interessi + spese legali, dedotti anticipi), ipotizzando che il rimborso avvenga alla data del 31/07/2017, è stato stimato in € 350.834,32, la differenza, pari ad € 15.834,32, tra il suddetto importo stimato e quello originariamente previsto nel piano di riequilibrio pari a 335.000 €, verrà coperta con apposito utilizzo del fondo rischi legali.

Con riferimento alla richiesta di integrazione dell'indennità di esproprio oggetto dell'atto di citazione del 10/11/2015 con il quale il Comune è stato convenuto in giudizio, in data 02.11.2016 dai Sigg. Mosca Rosalia e Grazioli Andrea, la Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 1055 del 02.11.2016 (come evidenziato nella precedente relazione) ha condannato il Comune a pagare l'importo di euro 378.250,00 dedotte le spese depositate alla cassa DD.PP., oltre gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del decreto di esproprio fino alla data del deposito, nonché le spese di lite e l'importo ulteriore di euro 1.500,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza a saldo ex art. 96, terzo comma, c.p.c..

In data 16 gennaio 2017, con propria deliberazione n. 3, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di transazione con il quale il Comune propone alla parte vittoriosa di pagare in misura ridotta la rivalutazione monetaria (4.170,64 € anziché 50.000 circa), in cambio della propria rinuncia ad impugnare presso la Corte di Cassazione la sentenza sopra richiamata, provvedendo al saldo di quanto concordato entro e non oltre la data del 28/02/2017. Il suddetto atto transattivo è stato regolarmente stipulato e sottoscritto in data 03/02/2017. Le risorse destinate a tal fine, già accantonate nel fondo rischi legali 2016, sono state rese disponibili su apposito capitolo del bilancio 2017-2019, regolarmente impegnate e pagate. Più precisamente, sono stati effettuati 2 impegni separati, uno relativo all'integrazione dell'indennità di esproprio comprensiva di interessi e pari ad €



391.136,10 (da versare al Ministero delle finanze ad integrazione di quanto, a suo tempo, versato alla Cassa DD.PP.) e l'altro relativo alle spese legali quantificate in € 22.584,47.

In merito al ricorso depositato in data 15/01/2016 presso la Commissione Tributaria Provinciale competente da parte di una contribuente (di seguito anche "signora") con riferimento ad un avviso di accertamento notificatole il 23/07/2015. Con tale atto il Comune di Manerbio ha accertato, in capo alla contribuente, l'insufficiente versamento IMU per l'anno 2013 in relazione ad appezzamenti di terreno di proprietà della stessa. Il tutto per un ammontare pari ad euro 8.034,00, compresi interessi e sanzioni. La signora, nel ricorso presentato, contesta la determinazione del valore imponibile operata dall'Amministrazione.

In data 15/06/2016 il Comune ha affidato all'avv. Alessandro Asaro l'incarico per la costituzione in giudizio. In data 01.07.2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con sentenza n. 643/2016 ha confermato la correttezza degli avvisi di accertamento e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali. La parte soccombente ha, tuttavia, notificato al Comune atto di ricorso alla Commissione Tributaria Regionale per l'impugnazione della sentenza di 1° grado. La Giunta Comunale ha deliberato l'autorizzazione a resistere ed è stato conferito incarico di assistenza legale al medesimo professionista che aveva difeso il Comune nel precedente giudizio.

A seguito della notifica al medesimo contribuente da parte dell'ufficio tributi di avviso di accertamento ai fini IMU anche per l'annualità 2014, è stato nuovamente proposta impugnazione dello stesso presso la C.T.P. di Brescia. Essendo la materia del contendere identica, si è affidato un nuovo incarico all'Avv. Asaro, che è già in possesso di tutti gli atti necessari per resistere in giudizio. Con riferimento al ricorso presentato al TAR Lombardia (dal Sig. Sturla) e notificato al Comune in data 12/12/2016, per impugnazione della variante al PGT con la quale si autorizza la costruzione di una bretella tra la zona commerciale e la ex SS. 668, che passerebbe molto vicino alla Cascina (Abitazione) del ricorrente, si ribadisce quanto già riportato nella precedente relazione in merito all'assenza di rischi patrimoniali immediati, in ipotesi di un'eventuale soccombenza del Comune. Si aggiunge, inoltre, che, sebbene, con delibera n. 8 del 30/01/2017 la Giunta comunale abbia deciso di resistere nel giudizio "de quo", dando mandato al Responsabile dell'area Tecnica di conferire incarico all'Avv. Ballerini per la difesa del Comune, l'Amministrazione ha già preso contatto con il ricorrente per individuare una possibile soluzione stragiudiziale, che possa porre fine al contenzioso.

E' necessario dare conto che in data 8 giugno 2017 è stato notificato al Comune ricorso al TAR Lombardia da parte di una Società privata, avverso il provvedimento del 15/05/2017, a firma del Responsabile dell'area Tecnica, di revoca di un servizio di concessione di impianti sportivi di proprietà del Comune. Tale provvedimento si è reso necessario, previa informazione della Giunta



comunale, a seguito dei ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali assunti dal ricorrente. Successivamente alla notifica dell'atto di ricorso, il legale di parte attrice ha inviato al Comune due lettere, rispettivamente in data 19 e 27 giugno 2017, al fine di richiedere un incontro con l'intento di trovare una soluzione conciliativa alla controversia. Con delibera n. 72 del 3 luglio 2017, la Giunta Comunale ha stabilito di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso, dando mandato all'avv. Ballerini per la difesa tecnica».

Infine, con riferimento ai debiti fuori bilancio oggetto del piano di riequilibrio di Manerbio non sono intervenute variazioni nel corso del 1° semestre 2017 e quindi si rinvia a quanto evidenziato nella precedente delibera di questa Sezione.

In conclusione, alla luce dei dati finanziari riportati nella relazione dell'Organo di revisione e delle successive risultanze istruttorie, il giudizio di questa Sezione in merito allo stato di attuazione del piano ed al raggiungimento degli obiettivi intermedi è, relativamente a questa prima fase, sostanzialmente positivo in quanto l'ente sta rispettando gli obiettivi intermedi previsti dal piano.

Ad ogni modo, sin da ora questa Sezione ricorda che il prudenziale *“Fondo accantonamento rischio criticità future Piano di riequilibrio pluriennale” dell'importo di € 532.000,00* costituito *«per euro 133.000,00, da stanziamenti appositamente previsti nel bilancio 2016 e, per euro 399.000,00, da ulteriori accantonamenti effettuati a valere sul Risultato di amministrazione 2016»*, non esime l'Ente dal dovere di attivarsi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di riequilibrio pluriennale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia

DELIBERA

di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Manerbio nei limiti di quanto riferito dall'organo di revisione nella relazione;

INVITA

- l'Ente a porre particolare attenzione alla corretta quantificazione dei vincoli/accantonamenti sul risultato di amministrazione, ad individuare misure idonee a garantire l'equilibrio della parte corrente del bilancio e a dare rigorosa attuazione alla procedura deliberata, procedendo senza ritardi sulla strada del risanamento;

FISSA

nei quindici giorni successivi alla data del 31 dicembre 2017 il termine per la trasmissione della relazione semestrale ex art. 243 quater, comma 6, Tuel



DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione:

- al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.

- al Revisore dei conti del Comune di Manerbio.

Il magistrato istruttore
(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

25 LUG 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

